

REGOLAMENTO (CE) N. 23/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2009

recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione ⁽²⁾, i produttori devono presentare le dichiarazioni di raccolto e di produzione entro il 10 dicembre, in modo che sia possibile conoscere in tempo utile la produzione comunitaria di vino.
- (2) In uno Stato membro, la necessità di procedere all'adeguamento del sistema informatico di gestione delle dichiarazioni obbligatorie derivante dalle nuove misure introdotte dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 ⁽³⁾, che hanno un nesso con le particelle viticole dello schedario viticolo, in particolare la distillazione di alcole per usi commestibili, ha provocato un ritardo nella disponibilità di questo sistema per i produttori.
- (3) In un altro Stato membro è sorto un problema di capacità in alcuni dei centri informatici presso i quali i pro-

duttori devono presentare dette dichiarazioni. Questi centri non sono in grado di ricevere tutte le dichiarazioni entro la data limite.

- (4) Per rimediare a queste due diverse situazioni, per le quali i produttori non sono responsabili, e quindi per evitare sanzioni ingiustificate nei confronti di questi ultimi, è opportuno concedere loro una proroga per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione e lasciare agli Stati membri la possibilità di rinviare ancora tale termine fino a una data limite.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per la campagna 2008/2009 le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento possono essere presentate fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, gli Stati membri possono rinviare tale termine fino al 15 gennaio 2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

